PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5

Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori e assistenti ai consigli di classe

Del consiglio di classe previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fanno parte, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, nonche' gli assistenti dei licei artistici. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, o di materie artistiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Versione in vigore dal 14 settembre 1979, non più in vigore dal 13 novembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media
Estremi	Decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-incarichi-annuali-del-personale-docente-e-non-docente-e-1979/art-5-partecipazione-degli-insegnanti-tecnico-pratici-coadiutori-e/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it